REGIONE PIEMONTE – REGOLAMENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, 16 NOVEMBRE 2026, N. 4/R

Regolamento regionale recante: "Definizione delle modalità e dei criteri di gestione degli ecomusei. Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2018 n. 13 (Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte)".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 3 agosto 2018, n. 13;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7-3262 del 9 novembre 2026

E M A N A

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: "DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ E DEI CRITERI DI GESTIONE DEGLI ECOMUSEI. ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2018 N. 13 (RICONOSCIMENTO DEGLI ECOMUSEI DEL PIEMONTE)".

Art. 1.
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 3 agosto 2018, n. 13 (Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte), definisce le modalità e i criteri di gestione degli ecomusei nonché i requisiti per il riconoscimento della qualifica di "ecomuseo di interesse regionale" da parte della Regione.
2. Gli ecomusei, ai fini di cui all'articolo 1 della l.r. 13/2018:
a) sono strumenti culturali di interesse generale e di utilità sociale orientati a uno sviluppo locale sostenibile, volti a recuperare, conservare, valorizzare e trasmettere il patrimonio identitario,

culturale, sociale, ambientale, materiale e immateriale di un territorio omogeneo, attraverso la partecipazione delle comunità locali in tutte le loro componenti;
b) operano con approccio interdisciplinare nei campi della cultura, dell'ambiente, dell'educazione, della formazione, dell'inclusione sociale, dell'agricoltura, del turismo, della pianificazione territoriale e della cura del paesaggio, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio verso una sostenibilità ambientale, sociale ed economica fondata sulla responsabilità collettiva degli abitanti, della società civile e delle istituzioni, funzionale alla costruzione e alla rivitalizzazione di reti di attività e servizi;
c) adottano logiche di rete e processi partecipati dedicati alla salvaguardia dei patrimoni culturali materiali e immateriali della società e al paesaggio, nel rispetto delle norme nazionali e dei trattati internazionali.

Art. 2.
(Istituzione di un ecomuseo per il riconoscimento della qualifica di interesse regionale)

1. La richiesta di istituzione di un ecomuseo, ad opera dei soggetti di cui al comma 2, deve essere espressa attraverso un atto istitutivo e l'adozione di un proprio regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della l.r. 13/2018, possono richiedere l'istituzione di un ecomuseo di interesse regionale:
a) enti locali, in forma singola o associata;
b) associazioni, fondazioni culturali e ambientaliste e altri organismi senza scopo di lucro;
c) enti di gestione delle aree naturali protette.

Art. 3.
(Requisiti minimi per il riconoscimento)

1. Ai fini del riconoscimento della qualifica di "ecomuseo di interesse regionale" è necessario il possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) adozione di un provvedimento formale per la candidatura al riconoscimento della qualifica di ecomuseo di interesse regionale;
b) disporre di un proprio regolamento secondo le modalità stabilite all'articolo 4;
c) una scheda contenente le disposizioni operative di cui all'articolo 5, allegato obbligatorio alla candidatura.
2. La candidatura deve comprendere:
a) la denominazione "esclusiva e originale" e il marchio;
b) il soggetto gestore e le modalità di gestione operativa;
c) la sede legale e istituzionale (l'ecomuseo deve avere disponibilità di locali, garantita da specifici atti formali, da adibire a sede dello stesso per lo svolgimento delle attività previste dalla legge e di almeno un luogo, aperto al pubblico, di interpretazione, documentazione e informazione);
d) l'ambito territoriale di riferimento, che non sia sovrapposto, in tutto in parte, a quello di un altro ecomuseo riconosciuto;
e) le finalità istituzionali;
f) la nomina di un soggetto coordinatore tecnico-scientifico, incaricato in base a comprovate esperienze e competenze ecomuseali.
3. Ulteriori specifiche riguardanti i requisiti minimi sono disciplinate nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente regolamento il cui aggiornamento, in considerazione del contenuto tecnico, è effettuato dalla struttura regionale competente in materia con apposita determinazione dirigenziale, anche sulla base degli adeguamenti tecnici imposti dalle normative comunitarie, statali e regionali.

Art. 4.
(Regolamento applicativo)

1. Il regolamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) deve contenere in particolare:
a) indicazioni relative alle modalità di gestione, del personale coinvolto, nonché le regole di funzionamento e di programmazione delle attività ecomuseali;
b) modalità di coinvolgimento attivo delle diverse componenti della comunità locale nell'elaborazione del processo ecomuseale, nella gestione e nell'organizzazione delle attività;
c) le modalità di reperimento delle risorse finanziarie, strumentali e umane di cui si avvale per la realizzazione dei programmi annuali anche tramite l’utilizzo di risorse dell'Unione europea, nazionali e private;
d) le modalità di coinvolgimento e partecipazione della popolazione e degli altri soggetti operanti sul territorio;
e) le modalità di coinvolgimento delle associazioni di volontariato e degli istituti culturali ed educativi presenti sul territorio, anche attraverso la sottoscrizione di specifiche convenzioni;
f) il rapporto di collaborazione con soggetti pubblici e altre realtà socio-culturali (come ad esempio musei, biblioteche, archivi, scuole, parchi);
g) le modalità di partecipazione ai tavoli di lavoro dedicati a ecomusei o musei, promossi dalla Regione e partecipazione alle attività promosse dalle reti di ecomusei a livello regionale, nazionale e internazionale.

Art. 5.
(Disposizioni operative)

1. Le disposizioni operative di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) indicano in particolare:
a) la specificità dell’ecomuseo;
b) le caratteristiche di omogeneità paesaggistica, culturale, ambientale, geografica e urbana del territorio considerato;
c) la descrizione del patrimonio culturale materiale e immateriale, naturale e paesaggistico valorizzato;
d) una documentata esperienza sul territorio di almeno tre anni;
e) la pertinenza tra le azioni attivate e le finalità ecomuseali di cui all'articolo 2 della l.r. 13/2018.

Art. 6.
(Candidatura promossa da soggetti privati)

1. Nel caso di candidatura dell’ecomuseo promossa e gestita dai soggetti previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera b), l’assetto organizzativo interno disciplinato dallo statuto dello stesso soggetto, deve essere ispirato al principio di democraticità regolato dalla normativa vigente, nel quale:
a) le decisioni fondamentali della vita associativa sono riservate all’assemblea degli aderenti;
b) tutti gli aderenti hanno parità di diritti, in primo luogo il diritto di voto;
c) sono escluse decisioni non motivate sull’ammissione e l’esclusione degli aderenti.

Art. 7.
(Domanda di riconoscimento)

1. Gli enti, promotori di un’iniziativa ecomuseale di cui all’articolo 2 che si propongono come gestori di un ecomuseo e per il quale intendono ottenere il riconoscimento, presentano domanda alla struttura regionale competente in materia di beni culturali, nel periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre di ogni anno.

2. La domanda, redatta in conformità al modello approvato dalla struttura regionale competente e sottoscritta, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante dell'ente gestore, è corredata, a pena di inammissibilità, dalla documentazione comprovante i requisiti minimi di cui all'articolo 3.

Art. 8.
(Istruttoria)

1. La valutazione delle domande di riconoscimento è effettuata sulla base dell'istruttoria tecnica affidata alla struttura competente in materia di beni culturali che accerta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) rilevanza, numero, durata e continuità delle iniziative realizzate, in corso e programmate. Le attività, nel loro complesso, devono essere realizzate non solo all'interno di un singolo sito o contenitore, ma avere estensione territoriale;
b) attività di ricerca, conservazione e valorizzazione sul patrimonio culturale, materiale e immateriale, e ambientale, caratterizzate da un approccio interdisciplinare;
c) livello di coinvolgimento della comunità nel progetto ecomuseale, attestato da: attività di progettazione, pianificazione, programmazione e gestione partecipata; convenzioni o intese stipulate o previste con altri enti, pubblici o privati, operanti sul territorio di riferimento; forme di collaborazione o di concertazione finalizzate alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale;
d) esistenza di rapporti di collaborazione e di scambio culturale già consolidati o in fase di avvio con altri ecomusei già attivi sul territorio regionale, nazionale e internazionale;
e) adeguatezza delle strutture e stabilità dell'assetto organizzativo attuale e indicazione delle relative potenzialità di sviluppo.
2. Qualora in fase istruttoria si rilevino vizi formali o carenze documentali, ai fini dell'integrazione o del chiarimento, la struttura regionale competente assegna un termine non superiore a 30 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda diventa inammissibile.

Art. 9.
(Procedimento di verifica)

1. Il Comitato tecnico scientifico redige un verbale che è trasmesso alla Giunta regionale contenente l'elenco degli ecomusei che posseggono i requisiti per il riconoscimento ed un elenco degli ecomusei che non posseggono o non posseggono più i requisiti per il riconoscimento.
2. La Giunta regionale, valutate le risultanze contenute nel verbale inviato dal Comitato tecnico scientifico e sulla base dei requisiti richiesti dal presente regolamento, propone al Consiglio regionale l'elenco degli ecomusei da riconoscere e l'aggiornamento dell'elenco degli ecomusei riconosciuti comprensivo delle eventuali esclusioni. La deliberazione di aggiornamento dell'elenco comprende le conferme, le cancellazioni e i nuovi riconoscimenti degli ecomusei di interesse regionale.

Art. 10.
(Verifica sulla permanenza dei requisiti degli ecomusei riconosciuti)

1. Come stabilito dall'articolo 3, comma 3 della l.r. 13/2018, la valutazione rispetto alla permanenza dei requisiti previsti dal regolamento di attuazione, è effettuata ogni tre anni di attività dei singoli ecomusei.
2. La struttura regionale competente provvede alla verifica di cui al comma 1 e agli accertamenti e alle valutazioni di cui agli articoli 2 e 3, della continuità dell'operatività dell'iniziativa ecomuseale,

del grado di sviluppo delle attività di promozione socio-culturale, di tutela e valorizzazione del territorio svolte dagli ecomusei stessi.
3. La verifica di cui al comma 2 è effettuata sulla documentazione già presentata dagli enti gestori degli ecomusei riconosciuti di interesse regionale, acquisendo eventuali integrazioni necessarie, entro il 30 settembre del terzo anno successivo a quello del riconoscimento.

Art. 11.
(Disposizioni transitorie)

1. Ai sensi di quanto dall'articolo 11 della l.r. 13/2018 gli ecomusei, già riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono presentare nuova domanda per la verifica della permanenza dei requisiti, ai sensi dell'articolo 3, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 16 novembre 2026

Alberto Cirio

ALLEGATO A
(Art. 3)

SPECIFICHE RIGUARDANTI I REQUISITI MINIMI

Sulla base delle caratteristiche territoriali, indicate nell'atto istitutivo e negli altri documenti allegati (regolamento e disposizioni operative), l'ecomuseo deve perseguire le finalità previste dall'articolo 2 della l.r. 13/2018. In riferimento all'art. 3 del Regolamento si disciplinano ulteriori aspetti riferiti ai requisiti minimi per il riconoscimento degli ecomusei.

1 AMBITO TERRITORIALE

L'ecomuseo deve essere riferito ad un ambito territoriale dotato di:
a) omogeneità paesaggistica, culturale, ambientale, geografica e urbana tali da renderli configurabili come unità spaziali con una propria peculiare identità, differenziata dagli altri contesti territoriali, limitrofi e lontani;
b) beni di comunità, ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici, culturali ed ambientali di riconosciuto valore, in primo luogo per la stessa comunità locale che vi è radicata.

2 RAPPORTI CON LA POPOLAZIONE

La partecipazione concreta della popolazione locale si esprime a partire dalla creazione stessa dell'ecomuseo attraverso il consenso libero e informato dei soggetti che aderiscono al progetto ecomuseale. L'ecomuseo deve indicare le modalità di coinvolgimento e partecipazione attiva della popolazione al progetto ecomuseale, ai vari livelli della scala della partecipazione:
a) informazione;
b) consultazione;
c) azione condivisa.
La partecipazione attiva deve essere documentata ai fini della candidatura.

3 RAPPORTO CON GLI ENTI LOCALI

L'ecomuseo deve indicare le modalità di rapporto con gli enti locali, attraverso il coinvolgimento diretto o attraverso accordi e convenzioni per lo sviluppo delle attività. L'ecomuseo può contribuire a fornire agli enti preposti alla formazione degli strumenti di pianificazione:
a) l'elenco degli elementi del patrimonio culturale e naturale, individuati con la partecipazione delle comunità, quale patrimonio strategico per conseguire obiettivi di qualità paesaggistica;
b) collaborazione per l'identificazione di elementi di lettura validi delle specificità territoriali e delle caratteristiche identitarie del sistema paesistico, ambientale, insediative e infrastrutturale.

4 RAPPORTI CON GLI ATTORI ECONOMICI

L'ecomuseo deve sviluppare relazioni con gli attori economici del territorio per favorire lo sviluppo economico locale. Per attori economici si intendono quelli produttivi (artigianato, industria, agricoltura e commercio) e dei servizi (operatori culturali, turistici, ecc.). I rapporti con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio devono essere definiti attraverso idonei atti formali.

5 COMUNICAZIONE

L'ecomuseo deve informare su tutto ciò che concerne la propria attività e le iniziative promosse. Deve avere attivato forme di comunicazione analogiche e digitali aggiornate (ad es. mezzo stampa, volantini, un sito web e/o un account sui social network, ecc.) rendendo fruibile il patrimonio valorizzato.

6 ESPERIENZA LOCALE E DOCUMENTABILE SUL TERRITORIO DA ALMENO TRE ANNI
L’ecomuseo deve essere operativo da almeno tre anni sul territorio di riferimento, avendo sviluppato un organico progetto culturale, opportunamente documentato, con il coinvolgimento attivo delle diverse componenti della comunità nell’elaborazione del processo ecomuseale, nella gestione e nell’organizzazione delle attività nello stabile svolgimento di una pluralità integrata di azioni coerenti con le finalità di cui al comma successivo.